

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRESTITO PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Art. 1- Utenti

Gli utenti del Sistema si suddividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: utenti interni e utenti esterni.

1. Utenti interni:

- a) gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Pisa.
- b) il personale docente dell'Università di Pisa, compreso chiunque svolga, anche a titolo temporaneo, attività didattica o di ricerca nell'Ateneo, e il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pisa

2. Utenti esterni:

Gli utenti esterni sono, a loro volta, suddivisi in due categorie:

- a) Studiosi esterni: il personale docente e il personale tecnico amministrativo dell'Università di Pisa collocato a riposo; gli studenti, il personale docente e tecnico-amministrativo che afferisce a istituzioni scientifiche e culturali con cui l'Università di Pisa ha stipulato apposite convenzioni;
- b) Esterni: tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, siano ammessi al servizio di prestito dal responsabile del Polo.

Art. 2 - Modalità di accesso ai servizi

1. Per l'accesso ai servizi delle biblioteche, agli utenti, così come individuati nel precedente articolo 1, può essere chiesto di esibire un documento di identità in corso di validità o un documento che attesti l'appartenenza all'Università di Pisa
2. Gli utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle dei regolamenti interni. In particolare è vietato:
 1. danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale e le attrezzature esistenti in Biblioteca
 2. fare segni o scrivere su libri e documenti della Biblioteca
 3. depositare il materiale delle sale di consultazione a scaffale aperto in luoghi diversi dall'originaria collocazione o da quelli indicati dal personale di Biblioteca
 4. disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro
 5. fare uso del cellulare
 6. consumare cibo e bevande all'interno delle sale di lettura e consultazione
 7. introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti;
 8. accedere ai depositi librari senza autorizzazione
3. In tutti i Poli bibliotecari del Sistema sono erogati i seguenti servizi:
 - a. consultazione locale
 - b. prestito
 - c. prestito interbibliotecario e fornitura copie
 - d. riproduzioni consultazione materiali antichi, rari o di pregio
 - e. servizi per i disabili.

Art. 3 – Ammissione al servizio di prestito

1. Al prestito sono ammessi di diritto tutti gli utenti interni ed esterni autorizzati.
2. Per essere iscritti al prestito è necessario compilare l'apposito modulo di iscrizione disponibile sulla pagina web del Sistema Bibliotecario, apponendo la propria firma nei campi per i quali è prevista e presentarsi muniti di documento di identità e di libretto/ carta dello studente. La ammissione al prestito ha validità di un anno, scaduto il quale sarà necessario rinnovare la propria iscrizione.
3. La durata del prestito e il numero massimo delle opere concesse sono definiti nell'allegato A al presente regolamento
4. Il prestito è personale. Il beneficiario è responsabile dell'integrità dell'opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.
5. Gli aventi diritto al prestito possono delegare persona diversa da loro al ritiro delle opere mediante autorizzazione scritta e fotocopia di un documento del delegante.
6. La mancata restituzione delle opere ricevute in prestito, entro il limite di scadenza stabilito, comporta la sospensione dal servizio in misura proporzionale al periodo di ritardo.
7. Sono escluse dal prestito le seguenti opere:
 1. materiale manoscritto e a stampa antico, raro, di particolare pregio storico-artistico e autografato
 2. materiale del quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito
 3. enciclopedie, dizionari, repertori bibliografici
 4. riviste
 5. opere a fogli mobili
 6. opere di frequente consultazione
 7. microforme
 8. tesi di laurea
 9. opere ricevute con il prestito interbibliotecario per le quali sia richiesto dall'istituzione prestante l'obbligo della lettura in sede.
 10. La biblioteca si riserva il diritto di richiedere la restituzione del/dei libri in prestito, in qualunque momento se ciò si dovesse rendere necessario e l'utente è tenuto alla immediata restituzione.

Art. 4 – Consultazione tesi di laurea

Le tesi di laurea sono escluse dal prestito e non possono essere in alcun modo riprodotte. E' possibile la consultazione di tesi discusse da almeno 40 anni, ovvero di tesi discusse successivamente purché l'autore abbia rilasciato o rilasci la liberatoria alla consultazione.

Articolo 5- Prestito interbibliotecario e fornitura copie

1. Le Biblioteche del Sistema favoriscono la circolazione del proprio patrimonio bibliografico, ad eccezione delle opere escluse dal prestito ai sensi del precedente articolo 3 comma 7, attraverso il prestito esclusivo tra biblioteche, privilegiando le istituzioni che adottano criteri di reciprocità. A questo scopo promuovono e partecipano a reti di scambio locali e nazionali.
2. Sono ammessi ad usufruire del servizio di prestito interbibliotecario gli utenti interni del Sistema bibliotecario.

Articolo 5 - Riproduzioni

1. Le fotocopie per uso personale di articoli o brani di opere, all'interno dei locali della Biblioteca, sono consentite nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore.
2. Il materiale di pregio, o comunque suscettibile di danneggiamento, può essere riprodotto solo su autorizzazione del Responsabile del Polo, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore, e fatte salve le particolari limitazioni alle quali l'utilizzazione dell'esemplare sia eventualmente sottoposta.

Articolo 6- Penalità

1. L'utente che non restituisca tempestivamente il materiale avuto in prestito è sospeso dall'ammissione al prestito fino alla restituzione del testo ed ulteriormente per un periodo pari al ritardo; è inoltre sospeso dal prestito l'utente che abbia danneggiato, deteriorato o smarrito il materiale senza dolo fino al risarcimento del danno;
2. Il notevole o reiterato ritardo nella restituzione dei libri presi in prestito implica una esclusione dal prestito pari a 3 mesi.

Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

†